

Tribunale di Teramo
Il Giudice

Nel procedimento iscritto al numero 1382/2013 R.G.;
letti ed esaminati gli atti di causa;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2014;

emette la seguente

Ordinanza

Quanto all'istanza di sospensione ex articolo ex articolo 649 codice di procedura civile avanzata dal procuratore di parte opponente:

Com'è noto, i presupposti per la sospensione ex art. 649 cpc possono attenersi o al *periculum*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione; ovvero, a prescindere dalla sussistenza di questo presupposto, a motivi riguardanti la fondatezza dell'opposizione.

Orbene, parte opponente, in relazione ai rapporti bancari intrattenuti con la Banca opposta lamenta vari profili adducendo in particolare l'arbitraria ed illegittima applicazione, siccome attuata in difetto di qualsivoglia valida pattuizione, di interessi anatocistici e, comunque, di interessi a tassi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e valute.

Deve in merito osservarsi come la valutazione del "*fumus*" dell'opposizione ai fini della pronuncia di cui all'articolo 649 codice di procedura civile, sebbene sommaria, sia ancorata anche alla valutazione degli assunti avversari e, dunque, alla pregnanza probatoria della documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria monitoriamente azionata.

Nel caso di specie, tutte le deduzioni difensive avanzate dalla Banca opposta (ivi incluse, in particolare, quelle effettuate a confutazione degli assunti di parte opponente come sopra sinteticamente riferiti) risultano sfordite di qualsivoglia riscontro in quanto la Banca medesima, contravvenendo ai propri oneri probatori (quale parte attrice in senso sostanziale) non ha provveduto ad allegare al fascicolo di parte del presente giudizio di opposizione la documentazione relativa al procedimento monitorio.

Al riguardo, mette conto osservare come, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo sia destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della conseguente trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente,

PA3



rimanendo a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione nell'ambito della fase monitoria. Ne consegue che in difetto di tale produzione (cui non può ovviare il giudice disponendo d'ufficio, come ripetutamente richiesto nella specie dalla Banca opposta, l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase monitoria), la suddetta documentazione non entra a far parte del fascicolo d'ufficio -relativo al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo- ed il giudice non può tenerne conto (confronta in questi termini Cass. 8955/2006; 19992/2004; 171/2003; 2070/98).

Peraltro, nella specie, parte opposta avrebbe dovuto provvedere alla allegazione della documentazione a suo tempo posta a corredo della domanda monitoria, al più tardi, in occasione del deposito della seconda memoria istruttoria ex articolo 183 co 6 codice di procedura civile, dovendosi pertanto ritenere tardiva ed inammissibile la produzione successiva alla predetta barriera preclusiva, annunciata dalla stessa parte opposta con la memoria del 18.04.2014 depositata in atti.

GH

Orbene, alla luce delle superiori considerazioni e degli assunti difensivi dell'opponente, allo stato non smentiti dalla Banca opposta sulla quale grava, quale parte attrice in senso sostanziale, l'onere di provare, oltre che la sussistenza anche, la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata, si rende opportuna e necessaria la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e l'ulteriore istruzione della causa attraverso l'espletamento di CTU contabile che determini il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti al netto di tutti gli addebiti che parte opponente lamenta essere stati effettuati in assenza di valida pattuizione (quanto alla nomina del CTU, si rimanda alla parte dispositiva della presente ordinanza)

Rilevata la necessità di sentire le difese delle parti affinché le stesse forniscano chiarimenti in merito alla data di inizio dei rapporti bancari per cui è causa, ciò che si rende necessario ai fini di una compiuta e puntuale formulazione dei quesiti da sottoporre al nominando CTU

P.Q.M.

Visto l'art. 649 c.p.c.,

Sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ivi "impugnato";

fissa, affinché le difese delle parti forniscano i chiarimenti sugli aspetti evidenziati in parte motiva, l'udienza del 16.10.2014 ore 9:30;



in Teramo, Vie dei Mosaici 13/17

Nomina CTU il ~~dottor Anoltephercchese con studio~~ disponendo la convocazione dello stesso, ai fini del giuramento e del conferimento dell'incarico, per l'udienza come sopra indicata.

Riserva all'udienza come sopra indicata ogni statuizione in merito alla formulazione dei quesiti peritali.

Alla Cancelleria.

Teramo, 10.07.2014

Si comunichi.



IL GIUDICE

Dottorssa Eloisa Angela IMBESI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eloisa Imbesi".

22-07-2014

Depositato in cancelleria il _____
Cancelliere
~~Dot. Francesco Agnelli~~

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the cancelliere Francesco Agnelli.